

Codice A1602B

D.D. 8 aprile 2021, n. 204

ISAGRO S.p.A. con sede legale al Caldera Park - Via Caldera 21 - 20153 Milano. Autorizzazione all'allontanamento di rifiuti aeriformi contenenti tracce di C-14, ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs 101/2020 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le diretti



ATTO DD 204/A1602B/2021

DEL 08/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1602B - Emissioni e rischi ambientali

OGGETTO: ISAGRO S.p.A. con sede legale al Caldera Park – Via Caldera 21 – 20153 Milano. Autorizzazione all'allontanamento di rifiuti aeriformi contenenti tracce di C-14, ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs 101/2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201 del 12.08.2020 è stato pubblicato il decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

All'articolo 46 “Notifica di pratiche” del decreto è stabilito che qualsiasi pratica giustificata, a esclusione delle pratiche soggette al regime di esenzione di cui all'articolo 47 e delle pratiche soggette a procedura di autorizzazione, nulla osta e registrazione, è soggetta a notifica all'autorità competente.

Al successivo articolo 54 “Allontanamento dal regime autorizzatorio”, è previsto:

- al comma 1, che i materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica o autorizzazione, escono dal campo di applicazione del decreto se rispettano i criteri, le modalità e i livelli di non rilevanza radiologica stabiliti per l'allontanamento nell'allegato I, se è rilasciata l'autorizzazione al loro allontanamento, e

l'allontanamento e' effettuato secondo i requisiti, le condizioni e le prescrizioni dell'autorizzazione;

- al comma 3, che l'autorizzazione all'allontanamento per i materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica, e' rilasciata dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Con nota, prot. n. 27185 del 25.02.2021, la Società ISAGRO S.p.A. ha presentato a Questo Settore l'istanza di autorizzazione all'allontanamento di rifiuti aeriformi contenenti tracce di C-14, ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs 101/2020, corredata dalla relazione di valutazione del rischio radiologico.

Con l'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizioni a radiazioni ionizzanti", la Regione Piemonte ha stabilito, tra altro, le modalità per l'espressione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi che la norma nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione pone in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, ma l'articolo 54 del d.lgs 101/2020 attribuisce alla Regione una nuova competenza autorizzativa per un'attività non contemplata dalla precedente legislazione, e, conseguentemente non disciplinata dalla citata legge regionale.

Nelle more dell'adeguamento della norma regionale alle nuove disposizioni nazionali e dell'adozione di una compiuta regolamentazione del procedimento inerente l'autorizzazione di cui al suddetto articolo, è comunque d'obbligo procedere all'istruttoria dell'istanza presentata dalla Società ISAGRO, per il rilascio della relativa autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di procedimento amministrativo (l 241/1990) e delle disposizioni emanate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia ambientale contenute nel predetto articolo 54 del d.lgs. 101/2020.

Tenuto conto della natura della documentazione trattata, si è ritenuto che potesse fornire un supporto per lo svolgimento dell'istruttoria il Dipartimento Tematico Rischi fisici e tecnologici dell'Arpa Piemonte.

Per tale motivo, con nota prot. n. 31126 del 17.03.2021 Questo Settore ha chiesto all'Arpa Piemonte di voler fornire il proprio contributo istruttorio sulla documentazione inviata dalla Società ISAGRO, trasmettendo entro il giorno 26 marzo 2021, le eventuali osservazioni e richieste di integrazione nonché le prescrizioni da inserire nell'autorizzazione, con riferimento a quanto stabilito all'articolo 54 e all'allegato IX del d.lgs 101/2020.

Dall'esame della documentazione agli atti, tenuto conto del parere dell'Arpa, di cui alla nota prot. n. 29070 del 30.3.2021 risulta quanto di seguito riportato.

La Società ISAGRO è attiva nel campo della produzione e commercializzazione di agrofarmaci di sintesi e delle biosolutions. La commercializzazione di tali prodotti richiede che sia preventivamente studiato e certificato il comportamento dei fitofarmaci nei sistemi acqua, suolo e matrici vegetali mediante traccianti radioattivi – C-14 in forma non sigillata, usualmente in soluzioni liquide - .

Il laboratorio MEF ove è svolta la pratica radiologica, già oggetto di notifica (comunicazione del 14.07.2014) è ubicato presso l'edificio C del Centro Ricerche di Novara – Via Fauser 28.

Le attività a maggior valore di radioattività vengono svolte esclusivamente presso il Laboratorio Radioisotopi mentre nei rimanenti locali vengono svolte quelle di prosecuzione dello studio, con valori di radioattività molto più contenute.

La pratica radiologica porta essenzialmente alla produzione di rifiuti liquidi e solidi che vengono raccolti in idonei fusti metallici e conferiti a soggetti autorizzati, ma non è possibile escludere a priori la potenziale formazione di rifiuti radioattivi aeriformi.

Per questo motivo i laboratori sono stati progettati e realizzati in modo tale che il sistema di aereazione funzioni in depressione e l'aria in uscita sia adeguatamente filtrata mediante 3 batterie filtranti (tasche rigide; carbone attivo; filtri assoluti HEPA h14 con capacità di filtrazione pari al 99.995%).

Tale sistema garantisce che l'eventuale produzione di rifiuti radioattivi aeriformi – non certa ma neanche escludibile a priori – sia trattenuta al 99.995% e il potenziale rilascio sia del solo 0.005% del rifiuto aeriforme eventualmente formatosi.

La Società richiede l'autorizzazione all'allontanamento in atmosfera di un'attività annua di C-14 pari a 46,25 kBq. Tale quantitativo corrisponde alla produzione di C-14 aeriforme derivante dalla manipolazione della massima attività annua autorizzata (925 MBq).

Il conseguente impatto dosimetrico sull'individuo di riferimento della popolazione è stato valutato, sulla base di criteri conservativi, ampiamente al di sotto dei 10 μ Sv annui, criterio di non rilevanza radiologica ai sensi del punto 1.2 dell'Allegato I del d.lgs 101/2020.

Alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, in esito all'istruttoria tecnica, tenuto conto del contributo dell'Arpa Piemonte, risulta che sussistono i presupposti per autorizzare l'allontanamento dal regime autorizzatorio ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs 101/2020.

Per quanto concerne infine il termine di durata del procedimento amministrativo, l'articolo 2 della l. 241/1990 lo stabilisce in trenta giorni, ove non diversamente stabilito dai provvedimenti organizzativi di cui al commi 3 e 4. Inoltre, il successivo comma 9 *quinquies*, dispone che nei provvedimenti emanati in ritardo venga espressamente indicato il termine previsto dalla legge e quello effettivamente impiegato.

Considerato il combinato disposto delle citate disposizioni ed essendo l'istanza della società ISAGRO stata presentata il 25 febbraio 2021, lo scostamento dei termini di durata è pari a giorni 13.

Siffatto scostamento risulta motivato dal fatto che è uno dei primi procedimenti istruiti in costanza della normativa intervenuta, dalla particolare rilevanza degli interessi pubblici tutelati inerenti l'ambiente e la salute, dalla particolare complessità delle valutazioni tecniche sottese che hanno richiesto l'attivazione dello specifico supporto tecnico scientifico di Arpa.

Infine si dà atto che, per quanto riguarda i diritti partecipativi degli interessati e considerata l'indubbia natura di informazioni ambientali delle autorizzazioni rilasciate, se ne è disposta la pubblicazione in forma integrale ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. 17 ottobre 2016, n.1 4046.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d.lgs. 101/2020

- l. 241/1990
- d.lgs. 33/2013
- l.r. 5/2010
- articolo 17 della l.r. 23/2008

determina

di autorizzare la Società ISAGRO S.p.A., con sede legale al Caldera Park – Via Caldera 21 20153 Milano, codice fiscale/partita IVA 09497920158, all'allontanamento dal regime autorizzatorio ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs 101/2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, dei rifiuti radioattivi aeriformi, per un'attività annua pari a 46,25 kBq/anno di C-14, prodotti nel laboratorio MEF del Centro Ricerche di Novara – Via Fauser 28 – 28100 NOVARA.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Informazioni ambientali”.

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi